

Direzione Centrale Entrate

Roma, 25/05/2012

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 74

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2012.

SOMMARIO:

- 1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti*
- 2. Riduzione degli oneri sociali*
- 3. Riduzione del costo del lavoro*
- 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2012*
- 5. Recupero INAIL danno biologico*
- 6. Salari medi provinciali*
- 7. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2012*
- 8. Tabella aliquote*

1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l'anno 2012, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

Per quanto sopra esposto le aliquote per l'anno 2012 sono così fissate:

<i>Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012</i>		
<i>Concedente</i>	<i>Concessionario</i>	<i>Totale</i>
18,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	27,59%

2) Riduzione degli oneri sociali

Al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da [circolare n. 95 del 26 aprile 2001](#).

Ne consegue che per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

3) Riduzione del costo del lavoro

L'art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l'esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l'aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l'esonero opera sull'aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione	2,75 %
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005	1,00%

4) Contributi INAIL

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

5) Recupero INAIL danno biologico

Il Decreto del 13 giugno 2011 emanato dal Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011 (Circolare n. 128 del 4/10/2011) ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico ha determinato l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli nella seguente misura:

- aumento dell'**1,15 %** dell'aliquota vigente per l'anno **2010**.

Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all'imposizione contributiva relativa all'anno 2012 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:

2010	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro	$10,125 \times 1,15\% =$ 0,1164 %
	Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro	$3,1185 \times 1,15\% =$ 0,0359 %

6) Salari medi provinciali

Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l'art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con

modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 28 del DPR 488/68 e dall'art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2012

L'articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “ a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.

Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l'anno 2012 continuano ad essere così quantificate:

TERRITORI	MISURA AGEVOLAZIONE	DOVUTO
Non svantaggiati	--	100 %
Montani	75 %	25 %
Svantaggiati	68 %	32 %

8) Tabella aliquote contributive

In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.